

17917/07



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Alessandro CRISCUOLO - Primo Presidente f.f. -

Dott. Roberto PREDEN - Presidente di sezione -

Dott. Francesco TRIFONE - Consigliere -

Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere -

Dott. Salvatore SALVAGO - Consigliere -

Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere -

Dott. Saverio TOFFOLI - Rel. Consigliere -

Dott. Francesco TIRELLI - Consigliere -

Dott. Bruno BALLETTI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

SCIUTO ANTONIO SILVIO;

- ricorrente -

contro

RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;

e sul 2° ricorso n° 07510/07 proposto da:

SCIUTO ANTONINO SILVIO, elettivamente domiciliato in

2007 ROMA, VIA DEI CONDOTTI 91, presso lo studio

743 dell'avvocato ALBANESE LUCA, che lo rappresenta e

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE DALLA POSTE CERTI

Oggetto

Disc. MAGISMI

R.G.N. 12977/07

7510/07

Cron. 17917

Rep.

Ud. 10/07/07



difende unitamente agli avvocati CRESCIMANNO

FRANCESCO, COPPOLA ANTONIO, giusta delega in calce al

ricorso;

- *ricorrente* -

**contro**

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

- *intimati* -

avverso la sentenza n. 120/05 del Consiglio superiore

magistratura di ROMA;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 10/07/07 dal Consigliere Dott. Saverio

TOFFOLI;

udito l'Avvocato Antonio COPPOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per

l'inammissibilità del ricorso per violazione art. 366

c.p.c., in subordine il rigetto.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza deliberata il 21.10.2005, depositata il 23.11.2006 e comunicata all'incolpato il 5.1.2007, la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, ritenuto il dott. Antonino Sciuto responsabile dell'incolpazione ascrittagli "limitatamente all'episodio relativo alla presenza all'assunzione a verbale della figlia", gli infliggeva la sanzione disciplinare dell'ammonimento.

L'incolpazione aveva riguardato episodi connessi con l'audizione, quale persona informata dei fatti, della figlia del magistrato, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, da parte della polizia giudiziaria relativamente ad indagini su cui essa avrebbe dovuto riferire alla Procura della Repubblica di Trapani. In particolare si addebitava allo Sciuto di avere assistito, senza alcun titolo, all'esame della figlia e ancor prima di essere intervenuto presso un sottotenente dei carabinieri chiedendogli se era possibile evitare l'escussione della figlia, sostituendola con una dichiarazione scritta, e invitandolo, dato il rifiuto dello stesso, a procedere personalmente all'esame, in considerazioni di problemi che l'ufficiale di p.g. originariamente designato aveva avuto con il magistrato stesso. Nel capo di incolpazione si asseriva anche che tali comportamenti avevano creato imbarazzo e difficoltà sia nella polizia giudiziaria che nei magistrati che conducevano le indagini, tanto da indurre questi ultimi a richiedere che delle indagini per il futuro fosse delegato un altro organo di polizia giudiziaria. E si precisava che la condotta dello Sciuto era disciplinarmente rilevante sotto il profilo dell'abuso della propria qualità di magistrato, per avere egli cercato di indurre un ufficiale di P.G. a sottrarsi ai propri doveri di istituto, e della violazione dei doveri di correttezza, per avere presenziato all'assunzione a verbale della figlia e avere interferito nelle investigazioni dei colleghi della Procura di Trapani.

STW

Nella motivazione della sentenza si osservava innanzitutto che, valutata la deposizione dell'ufficiale dei carabinieri in questione e la trascrizione di una delle telefonate intercorse tra lo stesso e lo Sciuto, doveva ritenersi provato il tentativo di quest'ultimo di evitare alla figlia l'escussione, comportamento deontologicamente scorretto, in quanto oggettivamente e nella percezione dell'interlocutore esso era diretto ad ottenere un trattamento diverso da tutte le altre persone informate dei fatti oggetto di accertamento, e perché l'incolpato aveva utilizzato la sua qualità di magistrato dirigente di ufficio di Procura.

Si escludeva invece la censurabilità della prospettazione dei dubbi sulla serenità del maresciallo inizialmente incaricato dell'esame, in quanto in passato inquisito e condannato in primo grado a seguito di indagini svolte dalla Procura di Marsala.

Quanto all'episodio della presenza dell'incolpato all'esame della figlia, peraltro documentato dal verbale di sommarie informazioni testimoniali in tale occasione redatto, si riteneva che la ricostruzione più attendibile della vicenda era nel senso che lo Sciuto aveva accompagnato la figlia fino alla stanza in cui doveva avvenire l'escussione e che il tenente Giglio, visto che ormai era entrato, per cortesia non aveva avuto l'animo di chiedergli di uscire e l'aveva invitato ad accomodarsi. Si osservava tuttavia che, anche se vi fosse stato un esplicito invito ad entrare nella stanza, sarebbe stato dovere dello Sciuto di rifiutare il gesto di cortesia, dovendo egli rendersi conto che la presenza di un terzo all'atto da compiere era contrario alle regole dell'escussione della persona informata dei fatti, in quanto idonea ad influire sul comportamento sia del teste sia di chi doveva porre le domande, tanto più considerata la qualità dell'incolpato e del suo ruolo svolto nella già menzionata inchiesta nei confronti di carabinieri di Marsala, compreso uno ora appartenente all'ufficio precedente.

Si rilevava infine che i comportamenti dell'incolpato erano stati idonei, dal punto di vista oggettivo, ad interferire nelle indagini condotte dalla Procura di

Trapani sulle vicende nell'ambito dei quali era stata escussa la figlia, e ciò anche se al momento non vi era stata la delega di indagini ai carabinieri, visto che questi certamente avrebbero riferito al Procuratore di Trapani. Si escludeva tuttavia che fosse imputabile all'incolpato il fatto che i pubblici ministeri di Trapani, a seguito della scoperta della mancata trasmissione da parte dei carabinieri del verbale di escussione di ~~alcuni~~ testimoni, ivi compreso quello della figlia del dott. Sciuto, si erano indotti a dare la delega di indagine ad altri organi di polizia giudiziaria, dato che, tra l'altro, la mancata trasmissione non era imputabile allo Sciuto.

Contro questa sentenza è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dello Sciuto da parte dell'avv. Francesco Crescimanno, mediante deposito dell'atto presso la segreteria della Sezione disciplinare del C.S.M. in data 5.2.2007. Altro ricorso per cassazione secondo le forme di cui al codice di procedura civile è stato proposto dallo Sciuto con atto notificato nelle date del 5 e del 6 marzo del 2007 al Ministero della giustizia e al Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto secondo le forme dettate dal codice di procedura penale e quello proposto nelle forme di cui alla procedura civile devono essere riuniti, in quanto aventi ad oggetto la stessa sentenza.

L'art. 32-bis del d.lgs. 23 febbraio 2006 n. 109, inserito dalla legge 24 ottobre 2006 n. 269, entrata in vigore l'8 novembre 2006, prevede che le disposizioni di detto decreto n. 109/2006 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi a decorrere dalla entrata in vigore del medesimo. Ne consegue che nella specie indubbiamente si applica sotto ogni profilo il previgente regime di impugnazione davanti alle Sezioni unite civili della Corte di cassazione delle sentenze della Sezione disciplinare del C.S.M., senza che, considerata la data di comunicazione della sentenza, possa in alcuna maniera

ps

incidere il regime di impugnazione previsto dalle originarie previsioni dell'art. 24 del d.lgs. n. 109/2006, che affidava alle Sezioni unite penali la cognizione sul ricorso per cassazione contro le sentenze disciplinari.

Si procede quindi all'esame dei motivi del ricorso proposto secondo il rito civile, mentre deve essere dichiarato inammissibile l'altro ricorso.

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 276 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 158 e 161 c.p.c., nonché violazione dell'art. 18 r.d.lgs. 31 maggio 1946 n. 511, unitamente a illogicità e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo.

Si fa valere il contrasto sussistente tra dispositivo e motivazione, qualificato come vizio determinante la nullità assoluta della sentenza, rilevando che in sede di dispositivo, il quale fissa irretrattabilmente il *decisum*, il ricorrente è stato ritenuto responsabile dell'incolpazione ascrittagli limitatamente alla presenza all'assunzione a verbale della figlia e che in sede di motivazione, invece, è stato ritenuto colpevole anche di avere cercato di indurre il tenente dei carabinieri Giglio ad evitare di procedere all'esame della propria figlia, nonché di interferenza nelle investigazioni condotte dalla Procura della Repubblica di Trapani.

Si lamenta poi che le affermazioni circa la responsabilità del ricorrente per avere tentato di sottrarre la figlia all'esame quale persona informata dei fatti e circa l'interferenza nelle indagini compiute dalla Procura di Trapani siano in contrasto con le risultanze acquisite al dibattimento e illogiche. Sul secondo punto si evidenzia che la stessa sentenza dà atto che la delega per le indagini da parte della Procura era intervenuta solo il 23 aprile 2002, successivamente ai fatti in questione, al momento dei quali non vi era alcuna certezza che la Procura di Trapani sarebbe stata investita, potendo ipotizzarsi una conclusione negativa delle indagini.

STL

Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 275 e 276 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 158 e 161 c.p.c., con conseguente illogicità e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo.

Si deduce la nullità della sentenza in quanto deliberata da un collegio diverso da quello che aveva condotto l'istruzione dibattimentale. Si fa riferimento al fatto che all'udienza dibattimentale del 21.10.2005, in cui era stato condotto l'esamè del tenente Giglio, ha partecipato il consigliere dott. Giovanni Salvi, che tuttavia non è annoverato tra i componenti del collegio che ha deliberato la sentenza, risultando al suo posto il consigliere Fici.

Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 18 del r.d.l. 31 maggio 1946 n. 511, con conseguente illogicità e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo.

Si censurano le valutazioni relative alla ritenuta responsabilità del dott. Sciuto per avere violato il dovere di correttezza, rendendosi immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere il magistrato e alla conseguente irrogazione della sanzione disciplinare dell'ammonimento.

Si lamenta che i fatti siano stati accertati sulla base di considerazioni ipotetiche e presuntive, derivanti da una lettura soggettiva e distorta delle risultanze dibattimentali. In effetti il ricorrente era stato invitato ad entrare nella stanza dallo stesso tenente Giglio e la sua presenza all'esame della figlia era stato del tutto irrilevante e non aveva determinato alcun condizionamento. Peraltro il Giglio aveva riferito che l'esame della figlia del dott. Sciuto si era rilevato del tutto inutile fin dalla prima domanda, per mancata conoscenza dei fatti. Tutte tali circostanze concorrevano a evidenziare come non si fosse verificata alcuna interferenza e una sanzione disciplinare, ancorché lieve, non fosse proporzionata. Si lamenta anche la carente considerazione dell'elemento soggettivo e in particolare del suo "aplomb", cioè, a quanto pare, del fatto che lo Sciuto sia rimasto passivo nel corso della escussione della figlia.

STP

Il primo motivo è inammissibile nella parte in cui si fa valere un contrasto tra motivazione e dispositivo.

Nel procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati, regolato dalle norme del codice di procedura penale in quanto applicabili, la sentenza viene ad esistenza nella sua parte dispositiva mediante la lettura che ne viene fatta nella pubblica udienza. Trova pertanto applicazione il principio della immutabilità del dispositivo letto in udienza e della prevalenza del medesimo in caso di insanabile contrasto con lo stesso della successiva motivazione, enunciato sia dalla giurisprudenza penale (cfr. Cass. pen., sez. V, 18 ottobre 1999 n. 4973, Cucinotta; Cass. pen., sez. IV, 14 febbraio 2006 n. 10588 n. 10588, Ritrovato ed altri), sia dalla giurisprudenza civile con riferimento al rito del lavoro, in cui analogamente avviene la lettura del dispositivo in udienza (Cass. 19 giugno 2002 n. 8912, 28 maggio 2004 n. 10376, 3 agosto 2004 n. 14845).

Ne consegue che l'interesse di una parte a far valere in sede di impugnazione la nullità della sentenza derivante dal contrasto tra motivazione e dispositivo sussiste solo per le statuizioni non favorevoli alla parte stessa, in quanto in difetto di impugnazione le statuizioni di cui al dispositivo passano in giudicato, anche se non sorrette da coerente motivazione (Cass. n. 10376/2004, cit.). E' questa l'ipotesi ricorrente nella specie, poiché la doglianza di cui al motivo riguarda pronunce di proscioglimento del ricorrente da talune incolpazioni. Consegue anche l'inammissibilità delle censure relative al merito delle incolpazioni non ritenute fondate in sede di dispositivo.

E' peraltro opportuno rilevare, anche perché ciò ha qualche rilevanza ai fini dell'esame del terzo motivo, che non è propriamente ravvisabile un contrasto tra motivazione e dispositivo per quanto riguarda il comportamento definito nella parte introduttiva della motivazione, alla lettera c), come interferenza nelle investigazioni condotte dalla Procura della Repubblica di Trapani, "indotta ad affidare le indagini ad organo di polizia giudiziaria diverso dal Nucleo

STO

radiomobile di Trapani”, in quanto, come si è già visto, anche in motivazione non è stata ritenuta sussistente la responsabilità disciplinare per detto episodio. E’ vero che, ciò nonostante, si afferma che i comportamenti del dott. Sciuto sono stati idonei “dal punto di vista oggettivo” a interferire nelle indagini condotte dalla Procura di Trapani, ma con tale affermazione evidentemente non si è voluta affermare una concreta responsabilità per interferenza su un altro ufficio giudiziario, ma semplicemente si sono voluti ribadire gli aspetti di potenziale lesività della condotta tenuta dall’incolpato. In tale prospettiva non risulta concludente la censura con cui si fa valere la circostanza che al momento dei fatti non sarebbe stato ancora certo che la Procura di Trapani sarebbe stata investita dell’inchiesta.

Il secondo motivo è inammissibile per ragioni formali. Premesso che la relativa doglianza riguarda una nullità della sentenza per vizi nella costituzione del giudice (riconducibile all’art. 158 c.p.c. e non anche all’art. 161, secondo comma o, comunque, ad un’ipotesi di vera e propria inesistenza della sentenza), e quindi ad un’ipotesi di ricorso per cassazione ex art. 360 n. 4 c.p.c., deve rilevarsi che, a norma dell’art. 366-bis c.p.c., introdotto dall’art. 6 del d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40 – applicabile nella specie in ragione della data di pubblicazione della sentenza impugnata, depositata successivamente al 2 marzo 2006 –, il motivo di ricorso avrebbe dovuto concludersi, a pena di inammissibilità, con formulazione del pertinente quesito di diritto.

Il terzo motivo non è fondato. In effetti, in relazione all’episodio per cui è stata ritenuta la responsabilità del dott. Sciuto, la sentenza impugnata è circostanziatamente e logicamente motivata sia in ordine all’accertamento dei fatti, sia quanto alla ricorrenza dei presupposti della responsabilità disciplinare. D’altra parte le formulate censure di illogicità della motivazione e di contrasto con le risultanze dibattimentali concretizzano in realtà la richiesta di una diversa valutazione della attendibilità dei singoli elementi di prova, vale a dire di un

STP

diverso giudizio di fatto, inammissibile in sede di legittimità. Inoltre risulta logico, oltre che conforme ai principi in materia, l'aver collegato la responsabilità disciplinare al particolare tipo di anomalia procedurale che la parte aveva concorso a determinare e ai pregiudizi che dalla stessa sarebbero potuti derivare anche solo in prospettiva. Peraltro il motivo di ricorso non può formare oggetto di specifico esame sotto il profilo della violazione di principi di diritto in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati, per la mancata formulazione conclusiva di quesiti di diritto al riguardo.

Tornando all'esame delle doglianze relative alla motivazione, deve infine osservarsi che la Sezione disciplinare ha trattato anche l'elemento soggettivo. Infatti l'accenno finale alle motivazioni soggettive dei comportamenti vale chiaramente come riconoscimento del fatto, emergente dalla ricostruzione in linea di fatto, che l'incolpato era stato ispirato dall'intento di essere vicino alla figlia e di evitarle adempimenti che non fossero necessari, e non quindi da ragioni inerenti al merito dell'inchiesta in corso.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Non vi è luogo a provvedere circa le spese del giudizio, in difetto di costituzione del Ministero della giustizia.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso n. 12977/2007 e rigetta il ricorso proposto nelle forme del rito civile; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili, il 10 luglio 2007.

Il Consigliere est.

*Saverio Teddei*

Il Presidente

*Alessandro Finocchiaro*

IL CANCELLIERE C1  
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria



oggi, 23 AGO. 2007

IL CANCELLIERE C1  
Giovanni Giambattista